



# COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE** **DEL CONSIGLIO COMUNALE N 16 del 28/09/2017**

### **OGGETTO:**

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOGGIA Giuseppe - Sindaco	Sì
2. VIETA Stefano - Vice Sindaco	Sì
3. MAGLIOCCO Marco - Consigliere	Sì
4. SCALI Laura - Consigliere	Sì
5. DATA Marco - Consigliere	Sì
6. MONTALTO Maria - Consigliere	Sì
7. DE ROSSI Daniela - Consigliere	Sì
8. BENETTI Alen Robert - Consigliere	Giust.
9. FONTANEL Massimiliano - Consigliere	Giust.
10. ARMENIO Vincenzo - Consigliere	Sì
11. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere	Sì
12. GIOANNINI Giampaolo Martino - Consigliere	Sì
13. VAL Luca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOGGIA Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 21/09/2017

### OGGETTO:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.**

### II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso**

**possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, **devono essere alienate** o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Forno Canavese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale risulta che, alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Forno Canavese risultano essere le seguenti:

## **1. SMAT spa**

La società presenta la seguente struttura :

La Società SMAT è di proprietà del comune per il 0,00008 %.

Il comune ha aderito alla società fin dalla sua costituzione avvenuta in data 12/10/2005

E' società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Provincia quale ATO3.

E' società strumentale degli enti proprietari.

In particolare la società si occupa di: Gestione del ciclo delle acque e di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Si dà atto che la SMAT S.p.a. detiene le seguenti partecipazioni, le quali sono partecipate indirettamente dal Comune di Forno Canavese per le quote indicate:

- S.M.A.T. Risorse Idriche S.p.a. C.F. 06087720014, partecipazione indiretta 0,00007%;
- S.M.A.T. Aida Ambiente S.p.a. C.F. 09909860018, partecipazione indiretta 0,00004%;
- S.M.A.T. Asa Acque S.p.a. C.F. 09244190014, partecipazione indiretta 0,00004%;
- S.M.A.T. Acque potabili S.p.a. C.F. 00489140012, partecipazione indiretta 0,00002%;

**2. Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa** per Azioni per n. 5 azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00;

Si premette che la situazione alla data del 23 settembre 2016 non tiene conto di quanto di seguito riportato, che tuttavia, visto il mutamento intercorso nella partecipazione originaria, si dettaglia a completezza della revisione straordinaria delle società partecipate.

Con Atto di Fusione, repertorio n. 15.844 raccolta n. 6.575, redatto dal Notaio Dott.ssa Maria Luisa Stuffo, con studio in Canale (CN), via Roma n. 37, stipulato il 21 giugno 2017, e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cuneo, il 21/06/2017 al n. 9.102 Serie 1T, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, è stata fusa, per incorporazione, la "Banca di credito cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti Territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa" nella "Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa".

Nell'atto di fusione, sopra richiamato, si attesta che il progetto di fusione è stato depositato, iscritto e pubblicato a norma di legge, presso i competenti Registri Imprese di Cuneo, per la società incorporante, in data 5 aprile 2017, protocollo numero 13486/2017 e di Torino, relativamente alla società incorporanda, in data 4 aprile 2017, protocollo numero 44155/2017. All'articolo 3, dell'atto di fusione, è disciplinata la conversione delle azioni della Banca di credito cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti Territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa, in particolare per ogni azione del valore nominale di Euro 100,00 sono riconosciute n. 38 azioni del valore nominale di Euro 2,58 della Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa, con il riconoscimento, quale sovrapprezzo azione disponibile di Euro 1,96, corrispondente alla frazione residuante dal concambio.

Pertanto per le originarie n. 5 azione di Banca di credito cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti Territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa, del valore nominale di Euro 100,00, sono state assegnate n. 190 azioni di Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa, del valore di Euro 2,58 cadauna, oltre ad Euro 9,80 per sovrapprezzo azioni.

Rilevato che il capitale sociale e le riserve di Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa, ammontano ad Euro 4.685.427,00 e che il valore delle azioni, comprensive di sovrapprezzo, possedute dal Comune di Forno Canavese, è pari ad Euro 500,00, e che pertanto il Comune di Forno Canavese è proprietario dello 0,00001067% della stessa, con decorrenza dal 21 giugno 2017.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere all'alienazione delle azioni ricevute in concambio.

### **3. Valli del Canavese – Gruppo di azione locale Società Consortile a responsabilità limitata. Siglabile "GAL valli del Canavese".**

Il GAL, costituito l'11/11/2002, si configura come **Agenzia di Sviluppo Locale** i cui interlocutori interni all'area di competenza sono gli amministratori locali di Comuni ed Unioni di Comuni, gli operatori economici dell'area, le associazioni di categoria, gli opinion leader, le famiglie residenti; quelli esterni sono la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, gli Enti e le Istituzioni del sistema economico, i soggetti commerciali intermedi, i nuovi imprenditori e le famiglie.

Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici, può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale prevista dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il Comune di Forno Canavese possiede una quota sociale pari all'1,86% per il valore di Euro 1.413.32.

## **E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società**

DATO ATTO, per completezza informativa, che il comune di Forno Canavese partecipa anche:

- Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota del 2,075%.

Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali. Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 4,9 %.

Il C.I.S.S. 38 di Cuornè ( a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana ) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.

Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che è stato necessario procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nella società **Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa** per Azioni per n. 5 azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00, come da allegato A) alla presente deliberazione, per le seguenti motivazioni: con la comunicazione formale dell'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria ed alla prestazione

di servizi di investimento, in data 25/01/2015, si è perfezionato l'iter di costituzione del nuovo istituto di credito cooperativo e quindi non sussistono più le iniziali ragioni di mantenimento delle quote originariamente detenute dal Comune;

PRECISATO che il comune di Foro Canavese aveva già dato avvio a tale procedura con la propria precedente deliberazione n. 4 del 28/04/2016, con la quale aveva proceduto all'approvazione della Relazione sui risultati del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, nel quale si evidenziava che erano in corso le procedure di cessione delle quote detenute (n. 5, per un valore nominale di € 100,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00) nella Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti territoriali Locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni. Nella relazione, altresì, si chiariva che, a seguito di mancato acquisto delle quote da parte degli altri soci, si era provveduto all'alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica; anche quest'ultima aveva avuto esito negativo e, pertanto, era stata richiesta, con nota in data 24/03/2016, prot. n. 1929, recapitata lo stesso giorno via PEC a Riva Banca Credito Cooperativo, l'attivazione della procedura di cui art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Rivabanca ha riscontrato la nostra richiesta con nota in data 20 aprile 2016, precisando che il rimborso, se valutato positivamente, sarebbe stato effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio previa costituzione di un'apposita riserva per il rimborso delle quote sociali. Rilevato, per le motivazioni esposte in precedenza, che, nel corso del 2017, la Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni è stata oggetto di fusione per incorporazione, e che pertanto l'Ente si è ritrovato nella condizione di possedere n. 190 azioni di Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa, per le quali avvierà la procedura di dismissione. In merito si ribadisce la volontà dell'Ente di cessione delle relative quote.

RITENUTO che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente vi sono, a tal punto, due possibilità:

- procedere eccezionalmente mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
- in subordine, richiedere nuovamente l'attivazione della procedura di cui art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATA, pertanto, la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di C.C. n. 7 del 29/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, superiormente legittimati con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/04/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi , ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, dai competenti responsabili;

Con voti \_\_\_\_\_ ;

## **DELIBERA**

**I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**II.** di prendere atto del mutamento sociale e della rideterminazione della partecipazione nella società “Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni”, in seguito alla fusione per incorporazione della stessa, nella “Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa”, avvenuta alle seguenti condizioni: per 5 azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00, è stato effettuato un concambio di n. 190 azioni dell’incorporanda oltre ad un sovrapprezzo di € 9,80, che ne ha mantenuto il valore della partecipazione in Euro 500,00, dando contestualmente atto che si provvederà all’allienazione delle stesse, secondo le seguenti modalità:

- procedendo eccezionalmente mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell’art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

– in subordine, richiedendo nuovamente l’attivazione della procedura di cui art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**III.** di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

**IV.** di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione ad avvenuta conclusione del procedimento di alienazione;

**VII.** di autorizzare il Responsabile del Servizio alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell’art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nella società “Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa” in conformità ai criteri sopra indicati;

**VIII.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**IX.** che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

**X.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

**XI.** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

=====

DELIBERAZIONE C.C. N. 16/2017

**Oggetto : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole espressa in forma palese che dà il seguente risultato:  
Presenti 11 – Votanti 9 – Voti Favorevoli 9 – Contrari 0 – Astenuti 2 (Armenio e Casetti)

**DELIBERA**

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprariportata

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : BOGGIA Giuseppe

Il Segretario Comunale  
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N\_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to : MANCINO d.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Forno Canavese , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MANCINO d.ssa Antimina

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.fornocanavese.to.it](http://www.comune.fornocanavese.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).**

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1<sup>a</sup> Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MANCINO d.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE CONTABILE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to: TURETTA dr. Andrea

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: TURETTA dr. Andrea